



**CISL**  
**UDINE**



Anno XLIV- N. 01

MARZO 2014

c.i.p. CISL Via T.Ciconi, 16 - 33100 UDINE

## CISL NOTIZIE

Notiziario dell'Unione Provinciale C.I.S.L. di UDINE - Via T. Ciconi, 16

Aut. Trib. Udine n. 267 del 7.12.1970 - Direttore Responsabile: Amos D'Antoni

POSTE ITALIANE S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/UD

# FAI CISL - FVG

Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale

✓ Piattaforma CCNL Operai Agricoli	Pag.	2-3-4
✓ Proposta Unitaria di Riforma del Mercato di lavoro Agricolo	Pag.	4
✓ I requisiti per l'accesso alla pensione	Pag.	5-6
✓ Indennità di Mobilità e Disoccupazione Agricola	Pag.	7
✓ Aspi e Mini-Aspi: la nuova indennità di disoccupazione	Pag.	8
✓ FASA: sostegno alla maternità / paternità	Pag.	9
✓ Maternità nel settore Agricolo e nel settore Pesca	Pag.	9
✓ Pensione di invalidità	Pag.	10
✓ Tabelle retributive:	Pag.	11
- industria alimentare e cooperative trasformazione		
- piccola-media industria alimentare CONFAPI		
✓ Dedicato alle Donne	Pag.	12



*C'era un volta,  
una macchina da scrivere,  
delle forbici, della colla e  
tanta buona volontà....*

*Questa è la storia della  
prima edizione del  
Giornalino che fu pensato e  
realizzato da Gomboso  
Geremia, ex-Segretario  
della FISBA di Udine.*

*La macchina da scrivere è  
stata sostituita dal  
computer; la colla e le  
forbici dalle stampanti, ma  
fortunatamente "Il  
Giornalino", oggi CISL  
NOTIZIE FAI CISL  
FVG, ha continuato, nel  
corso del tempo, ad essere  
utilizzato come strumento  
di informazione per tutti i  
nostri Associati.*

## PIATTAFORMA CCNL OPERAI AGRICOLI e FLOROVIVAISTI


*Il 31 dicembre 2013 è scaduto il CCNL degli Operai Agricoli e lo scorso mese è stata inviata la piattaforma alle controparti, dopo averla approvata nel corso dell'Attivo Unitario dei Delegati tenutosi a Roma in data 22 gennaio p.v.. Questo rinnovo è per noi molto importante in quanto interessa circa 80.000 lavoratori a tempo indeterminato e 950.000 a tempo determinato. Indichiamo di seguito i punti riportati in piattaforma.*

**Art. 2 struttura ed assetto del contratto** - Viene richiesto di aprire un tavolo di confronto per valutare l'adeguatezza dell'attuale struttura contrattuale per renderla più efficace in termini di risposta salariale e di recupero della produttività. Tale confronto dovrà concludersi prima dell'avvio della stagione dei rinnovi dei CPL, definendo i settori interessati tra cui la manutenzione del verde, l'acquacoltura, le guardie campestri e l'agriturismo.

**Art. 6 sistemi della bilateralità** - In considerazione delle importanti modifiche definite nel precedente rinnovo contrattuale, si richiede di verificare lo stato d'applicazione delle novità introdotte sia a livello nazionale che territoriale. Non è più rinviabile la trasformazione delle casse extra-*legem* in Ebat. Inoltre l'Ebat dovrà sempre più essere in grado di fornire risposte cogenti in termini di Welfare integrativo e sostegno al reddito dei lavoratori.

Si richiede inoltre di dare mandato al livello provinciale di individuare le modalità che favoriscano l'estensione dello strumento degli RLS e degli RLST come indicato dal D.Lgs 81/08.

**Art. 10 formazione professionale e continua** - Convinti della imprescindibilità della formazione come strumento per favorire un positivo percorso professionale del singolo lavoratore e la crescita dell'impresa, si richiede l'introduzione del libretto formativo, redatto dall'impresa e messo a disposizione del lavoratore.



**Art. 18 apprendistato professionalizzante** - Si richiede la modifica del testo contrattuale secondo quanto previsto dall'accordo sottoscritto fra le Parti in materia di apprendistato professionalizzante siglato in data 30.7.2012. Inoltre che si svolga un confronto tra le OO.SS. aziendali e/o territoriali prima di un eventuale recesso di un contratto.

**Art. 20 riassunzione** - Fermo restando che i Contratti Provinciali definiscono le modalità di applicazione del diritto di riassunzione nei confronti del datore di lavoro, si richiede che al termine del rapporto di lavoro l'azienda inserisca nell'ultima busta paga il modulo per la richiesta del diritto di riassunzione. Tale richiesta sarà inviata all'azienda e per conoscenza anche all'Ente bilaterale agricolo territoriale per una maggiore tutela di tale diritto.

**Art. 30 Appalti** - Consapevoli che la regolazione della disciplina degli appalti tuteli e garantisca sia il lavoratore quanto l'azienda, si richiede di inserire nel suddetto articolo una formulazione contrattuale utile a scongiurare la dispersione delle professionalità esistenti nelle aziende.

Si chiede che non siano appaltabili le attività direttamente gestibili nell'ambito dell'organizzazione aziendale, facendo salve quelle regolate dal CCNL del Contoterzismo.

In ogni caso, si chiede che non siano appaltabili le attività meramente manuali.

Prevedere, in caso di lavori dati in appalto, che l'appaltatore sia vincolato a riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico-normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione agricola di riferimento in cui opera l'azienda appaltante.

Si chiede di inserire una norma di salvaguardia occupazionale in caso di cambio di appalto.

**Art. 31 Classificazione** - Si ritiene utile concretizzare l'impegno ad una verifica del quadro d'insieme nazionale della classificazione agricola, anche ai fini di favorire un equilibrio classificatorio delle realtà provinciali.

A tal fine si richiede di definire un percorso di semplificazione della classificazione e dei relativi profili professionali individuata dalla contrattazione provinciale allo scopo di ricercare una maggiore armonizzazione a livello regionale.

**Art. 38 – permessi straordinari e congedi parentali** - Si richiede:

- di riconoscere il diritto a **permessi non retribuiti**, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno - fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere - per le malattie di ogni figlio

- dai 3 agli 8 anni. Per gli OTI chiediamo, che 2 giorni di permesso, tra quelli previsti per malattia del figlio dai 3 agli 8 anni, siano retribuiti e di aumentare di 1 giorno il permesso per il padre alla nascita del figlio.
- di prevedere la possibilità per il lavoratore, al raggiungimento del comporta, di attivare, in caso di malattia, un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi.
- l'estensione dell'art. 4 legge 53/2000 agli affini entro il secondo grado e di prevedere che i relativi permessi previsti vengano erogati ad evento.
- di trasformare in articolato contrattuale la nota a margine riferita ai permessi per decesso.

In caso di **matrimonio** si chiede per l'operaio a tempo indeterminato di definire un permesso retribuito di quindici giorni, e legati al numero delle giornate lavorate per gli Operai a tempo determinato.



**Nuovo Art. tutela della maternità** - Si richiede l'anticipo e l'integrazione al 100 % della retribuzione in caso di maternità obbligatoria per le Operaie a tempo indeterminato.

**Art. 42/art. 43 – lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti** - Data l'importanza della Banca Ore come occasione di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori e delle esigenze organizzative per le imprese si richiede l'estensione di tale strumento, così come disciplinato per gli operai agricoli, anche agli operai florovivaisti.

Si richiede inoltre di omogeneizzare le percentuali delle maggiorazioni degli operai agricoli previste nell'articolo 42 a quelle stabilite per i florovivaisti nell'articolo 43.

**Art. 49 Salario** - Si richiede:

- un aumento del 5,0 % da applicare sui salari contrattuali provinciali per il periodo 2014 – 2015; tale aumento si applica all'incremento complessivo determinato da ciascun Contratto Provinciale.
- di adeguare i minimi di area, in particolare della 3°, tenendo conto dei minimali di legge.
- di definire, così come previsto dall'impegno a verbale dell'art. 2 del CCNL, le linee guida atte a favorire la diffusione del salario di produttività. A tale proposito, sarà individuato a cura della contrattazione provinciale, il salario di produttività da definirsi in rapporto a parametri, individuati su base regionale relativi all'andamento dei diversi comparti produttivi e alla dinamica economica delle imprese ricavabili dagli elementi di valutazione della produzione standard (da parte delle regioni). Tale salario di produttività sarà riscosso dal lavoratore anche attraverso l'Ente Bilaterale Provinciale con modalità da definirsi nei CPL.



**Art. 53 scatti di anzianità** - Si richiede l'adeguamento del valore degli scatti di anzianità.

**Art. 55 – rimborso spese** - Si richiede che i CPL possano regolamentare le trasferte tramite i rimborsi spese e tramite l'introduzione di una indennità di trasferta.

**Art. 59 fondo nazionale di previdenza complementare** - Alla luce della recente riforma previdenziale e data la difficoltà di vedersi garantito, da parte della previdenza pubblica, un adeguato trattamento pensionistico appare necessario ed importante rafforzare la previdenza integrativa, a tal fine si richiede un aumento della quota a carico dell'azienda.

**Art. 60 - 61 malattia ed infortunio operai agricoli e florovivaisti** - Si richiede per l'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio:

- il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12 mesi;
- di prevedere la notifica al lavoratore, da parte dell'azienda, dell'imminente superamento del periodo di comporta.
- in caso di malattie gravi e/o oncologiche, che il periodo di comporta possa essere superato fino a 12 mesi mediante un'aspettativa non retribuita.
- la conservazione del posto di lavoro in caso di infortunio sul lavoro fino a guarigione clinica.

**Art. 65 Fondo assistenza sanitaria integrativa** - Si richiede di valutare l'opportunità di costituire un fondo per l'integrazione salariale dell'indennità per il congedo parentale, utilizzando lo strumento bilaterale nazionale ed in particolare l'operatività del FISA.




**Art. 67 Salute e sicurezza** - Dati gli interventi legislativi in materia e considerata la fondamentale importanza di una corretta disciplina e regolazione della sicurezza sul lavoro richiediamo che l'articolato contrattuale ed i relativi allegati siano oggetto di adeguamento alle nuove normative, in particolare per quanto attiene al DLgs n. 81/2008.

**Art. 82 Riunioni in azienda** - Si richiede venga riconosciuto il diritto ad indire riunioni ed assemblee nelle aziende durante l'orario di lavoro anche alle Organizzazioni sindacali nazionali e/o territoriali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

**Nuovo art.** - Al fine di contrastare gli effetti di dumping relativi all'utilizzo del lavoro transnazionale, si richiede di avviare un confronto in merito.

**Rappresentanza/rappresentatività** - Si richiede di definire nel settore agricolo un accordo relativo alla rappresentanza e alla rappresentatività.

**Lavori Usuranti** - La riforma del sistema pensionistico ha accentuato ancora di più la problematica dei lavori usuranti. La normativa in vigore lascia d'altra parte scoperte molte figure professionali. La trattativa per il rinnovo del CCNL offre l'occasione per concordare un avviso comune che favorisca un ampliamento dei lavori riconosciuti come usuranti.



## RIFORMA del MERCATO di LAVORO AGRICOLO



Comunicato stampa

### Il ministro Martina e il presidente Formigoni alla conferenza stampa di Flai-Fai-Uila

Flai-Fai-Uila hanno presentato, giovedì 27 febbraio, presso la sede nazionale dell'Inps a Roma, la loro proposta unitaria di "riforma del mercato lavoro agricolo". Una proposta, a "costo zero", che ha come obiettivo debellare lavoro nero e caporalato in agricoltura e rispondere all'esigenza di contrastare l'intermediazione illecita di manodopera, **favorendo un più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro.**

Alla conferenza stampa, presieduta dal direttore generale Inps **Mauro Nori** hanno partecipato, intervenendo nella discussione, anche il ministro per le politiche agricole **Maurizio Martina** e il presidente della commissione agricoltura del Senato **Roberto Formigoni**; entrambi hanno espresso interesse al progetto di riforma e la disponibilità a un confronto di merito sui contenuti della proposta sindacale.

In particolare, Fai-Flai-Uila propongono di creare una "**Rete telematica del lavoro in agricoltura**", dove sarà possibile monitorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La "Rete" sarà istituita dalle organizzazioni sindacali e datoriali, d'intesa con l'Inps che

metterà a disposizione la propria tecnologia informatica e le sue banche dati. Alla "Rete" aderiscono, attraverso apposite convenzioni, istituzioni locali, centri per l'impiego ed enti bilaterali.

Nella "Rete" il lavoratore potrà trovare un lavoro regolare, basato sul rispetto dei contratti collettivi, senza il rischio di finire vittima del caporalato. I lavoratori extra-comunitari impiegati in modo illegale potranno presentare denuncia alla "Rete" (che la raccoglierà e la trasmetterà alle autorità competenti), iscrivendosi ad essa e richiedere un permesso di soggiorno provvisorio.

Per i datori di lavoro iscritti alla "Rete" è previsto un sistema di premialità, con incentivi e il riconoscimento di una certificazione etica sul "lavoro di qualità". Ai datori di lavoro che assumono manodopera attraverso la Rete è riconosciuto un credito d'imposta per ogni giornata lavorativa dichiarata. La violazione dei contratti collettivi e delle leggi su lavoro e sicurezza comporta la cancellazione dalla "Rete" e la revoca delle premialità (agevolazioni contributive)

## I REQUISITI per l'ACCESSO alla PENSIONE

La legge n. 214 del 2011 ha sancito l'ultima riforma del sistema pensionistico eliminando alcuni istituti classici e accelerando l'estensione di altri istituti già previsti da tempo, ma confermando il duplice canale:

1. le pensioni di vecchiaia (legato al raggiungimento di una certa età anagrafica);
2. le pensioni anticipate che sostituiscono le pensioni di anzianità e che prevedono l'abolizione del sistema delle quote (mix tra età e anzianità), salvo i beneficiari dei lavori usuranti.

Entrambi i criteri di uscita valgono sia per i vecchi assicurati (già occupati al 1.1.1996) che per quelli più recenti (assicurati solo a partire dal 1.1.1996).

### ► PENSIONE di VECCHIAIA

Dal 2012 l'età anagrafica ha avuto il seguente primo step di crescita:

- ✓ lavoratori uomini dipendenti e autonomi: 66 anni;
- ✓ lavoratrici dipendenti del settore privato: 62 anni;
- ✓ lavoratrici del pubblico impiego: 66 anni;
- ✓ lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi.



Tali requisiti aumenteranno per le donne in funzione del raggiungimento dei requisiti previsti per gli uomini e dal 2013 in funzione dell'incremento della speranza di vita.

ANNO	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATRICI	LAVORATRICI	LAVORATRICI
	E AUTONOMI	SETTORE PRIVATO	SETTORE PUBBLICO	AUTONOME
2012	66	62	66	63 e 6 mesi
<b>2013</b>	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	66 e 3 mesi	64 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	66 e 3 mesi	64 e 9 mesi
<b>2016</b>	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 1 mese
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
<b>2019</b>	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
<b>2021</b>	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi

..... La tabella prosegue in aumento...

**Per l'anno 2014** per avere i requisiti all'accesso alla **pensione di vecchiaia**, oltre all'età anagrafica come da tabella di cui sopra, servono **almeno 20 anni di contributi**, sia per i soggetti:

- ❑ con anzianità contributiva al 31.12.1995;
- ❑ che per quelli il cui primo accredito contributivo decorre dal 1.1.1996. Per questi ultimi comunque l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale.

Per coloro che hanno nell'anno 2014 **almeno 70 anni e 3 mesi di età** e il primo accredito contributivo decorre dal 1.1.1996 **bastano** 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della futura pensione.

In deroga all'applicazione del requisito dei 20 anni di anzianità contributiva possono accedere alla pensione di vecchiaia, con un minimo di 15 anni di contributi, i lavoratori/lavoratrici:

- ✓ ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31.12.1992;
- ✓ dipendenti che possono far valere un'anzianità di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- ✓ dipendenti che possono far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni nei casi previsti dalla previgente normativa.



## ► LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata sostituisce quella di anzianità e dal 2012 spetta in presenza delle seguenti condizioni agli iscritti in tutti i regime previdenziali obbligatori che abbiamo un'età inferiore ai limiti di età indicati per la pensione di vecchiaia (vedi tabella precedente – pag. 5)

Proiezione degli incrementi stimati dell'anzianità contributiva			
ANNO SOLARE	Lavoratori dipendenti privati pubblici e autonomi	Lavoratrici dipendenti private pubbliche autonome	Lavoratori dipendenti pubblici privati e autonomi: ulteriore canale di accesso per lavoratori neoassunti 1.1.1996
	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INDIPENDENTE dall'ETA'		
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	Età anagrafica minima, se in possesso anzianità contributiva minima di 20 anni ed un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale in corso. Si prescinde dall'importo minimo al compimento del 70 anno
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi

..... La tabella prosegue in aumento ...

Ai fini del raggiungimento di tali requisiti è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa che esclude la contribuzione nel caso di malattia e disoccupazione (non agricola).

## ► PENALIZZAZIONE IMPORTO PENSIONE

Per i soggetti che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva hanno meno di 62 anni scatta una penalizzazione, calcolata solo sulla quota di pensione determinata sul sistema di calcolo retributivo, pari a:

- ✓ 1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni
- ✓ 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento di 60 anni.

Resta ferma l'obbligo di cessare il rapporto di lavoro subordinato.



## ► OPZIONE CONTRIBUTIVA PER LE DONNE

Nel 2014 le **donne che compiono 57 anni e 3 mesi** (se dipendenti) possono andare in pensione anticipata sperimentale **con un minimo di anzianità contributiva di 35 anni**. Infatti il regime sperimentale cesserà il 31 dicembre 2015 e per l'Inps tale termine va riferito alla decorrenza della pensione.

La decorrenza per questa tipologia pensionistica è posticipata di 12 mesi, e dunque per poter rientrare nel limite temporale del 31 dicembre 2015, occorre maturare i predetti requisiti entro il 2014. In particolare stante il meccanismo della finestra mobile posticipata, la pensione decorre trascorsi 12 o 18 mesi dalla maturazione della pensione.

Se la decorrenza deve essere racchiusa entro il 31 dicembre 2015 (salvo eventuali proroghe), la maturazione dovrà avvenire:

1. per le lavoratrici dipendenti entro il 31.12.2014;
2. per le lavoratrici autonome entro il 30.6.2014.

L'importo della pensione sarà poi calcolato con le regole dell'opzione per il sistema contributivo.

## INDENNITA' di MOBILITA'... agli sgoccioli...

### Requisiti richiesti

Oltre ad aver titolo all'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori interessati devono poter **far valere alla data del licenziamento 12 mesi di anzianità aziendale complessiva**, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato compresi infortuni, ferie, congedi di maternità, riposi e festività (sono esclusi: la malattia comune, le aspettative, la Cig a zero ore, il servizio militare).

Sottoliniamo che la legge 92/2012 ha di fatto eliminato l'indennità di mobilità con un passaggio graduale. Dal 2017 la Mobilità verrà sostituita dal ASPI, come da prospetto sottostante:

### Transizione da indennità di MOBILITA' ad ASPI

Residenza del lavoratore	Durata in mesi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Centro-nord – fino a 39 anni	12	12	12	12	Aspi 12
Centro-nord – da 40 a 49 anni	24	24	18	12	Aspi 12
Centro-nord – da 50 a 54 anni	36	36	24	18	Aspi 12
Centro nord – da 55 anni e oltre	36	36	24	18	Aspi 18

Gli importi massimi dell'indennità di mobilità, fissati dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, sono parificati, per i primi dodici mesi, al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale,

IMPORTI INDENNITA' di MOBILITA' anno 2014				
Retribuzione percepita su base annua	Tetto	Lordo prev.le	Lordo fiscale	Oltre i 12 mesi
		primi 12 mesi		Lordo fiscale
Inferiore o uguale a 2.098,04	Basso	969,77	<b>913,14</b>	<b>775,82</b>
Superiore a 2.098,04	Alto	1.165,58	<b>1.097,51</b>	<b>932,46</b>

- ✓ La decorrenza dell'indennità di mobilità viene fissata dall'8<sup>a</sup> giorno dal licenziamento;
- ✓ L'indennità comprende i ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.
- ✓ I massimali di riferimento rimangono invariati dall'anno di inizio dell'indennità di mobilità;
- ✓ La determinazione della misura dell'indennità viene definita a giorno; conseguentemente l'indennità mensile va divisa 30 e moltiplicata per i giorni, esempio 28 per febbraio;
- ✓ **INDISPENSABILE per ricevere l'indennità** è iscriversi nelle specifiche liste presso ex Ufficio di collocamento e, non ultimo, presentare la domanda all'Inps tramite l'INAS CISL. **Il termine perentorio sono 68 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.**

## DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

**ATTENZIONE**

Resta inalterata invece la normativa sulla disoccupazione agricola, (legge 247/2007).

Possono averne diritto **tutti i lavoratori dipendenti**, interessati alla previdenza agricola, **occupati**:

- ✓ con contratto a **tempo determinato-avventizi**, che siano stati impegnati nei settori, quali: *cooperative, latterie, consorzi di bonifica, agricoltura tradizionale, forestazione.*
- ✓ con contratto a **tempo indeterminato** ma **non occupati per l'intero anno solare (2013).**

### I requisiti per rientrare nel diritto alla Disoccupazione Agricola:

- ✓ iscrizione elenchi anagrafici INPS agricoli anno 2013, **cioè aver lavorato nel 2013**, ed essere stati iscritti negli stessi elenchi per almeno due anni, anche non consecutivi;  
**ovvero**
- ✓ iscrizione elenchi INPS agricoli per l'anno 2013 oltre ad avere almeno un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola, anteriormente al biennio solare precedente la domanda (cioè 2011 e 2012).

**Verificato d'aver i requisiti** di cui sopra **SERVONO anche un minimo di giornate assicurate:**

almeno **102 contributi giornalieri nel biennio** (giornate assicurate),

► **IMPORTANTE: la DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO e NON OLTRE il 31 MARZO 2014** ◀

La legge n° 92 del 28 giugno 2012 ha modificato, a partire dal 1.1.2013, l' "Indennità di disoccupazione" istituendo due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione (ASPI e mini-ASPI).

## REQUISITI

Per ottenere l'ASPI sono necessari i seguenti requisiti:

- aver maturato almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente;
- avere 2 anni di anzianità assicurativa presso l'INPS;
- essere in stato di disoccupazione ai sensi del Decreto 181/2000: quindi è necessario avere presentato la dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'Impiego competente, in base al domicilio del lavoratore.

## SOSPENSIONE dell'ASPI

In caso di nuova attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, l'ASPI è sospesa d'ufficio e riprende a decorrere dal termine della nuova attività lavorativa.

## DECADENZA

Il lavoratore decade dall' ASPI nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
- inizio di attività in forma autonoma senza comunicazione all'Inps;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- diritto all'assegno di invalidità, fatta salva la possibilità di optare per l'ASPI;

Inoltre se il lavoratore:

- rifiuta di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva proposta dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente
- non accetti una offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo superiore almeno del 20% all'importo lordo dell' Aspi

In entrambi i casi le attività lavorative o di formazione si devono svolgere in un luogo distante non oltre 50 Km o raggiungibile mediamente in 80 minuti con mezzi pubblici.

## DESTINATARI

- Tutti i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, e che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro. Le dimissioni, o la risoluzione consensuale, non danno diritto all'ASPI se non in alcuni particolari casi.

### Ne sono esclusi:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni,
- gli operai agricoli
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.

## COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?

Presentare al Centro per l'Impiego l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

In seguito presentare apposita domanda all'Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento: data che è l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica e ciò può essere fatto individualmente (in questo caso è necessario dotarsi del PIN di accesso INPS), o anche tramite il nostro Patronato.

## DURATA

Età	2013	2014	2015	2016
Fino 50	8 mesi	8 mesi	10 mesi	12 mesi
50 - 54	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
55 >	12 mesi	14 mesi	16 mesi	18 mesi

## IMPORTO

- L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

Sarà pari al 75% di questa media mensile nel caso in cui sia pari o inferiore, per il 2014, a € 1.192,98 mensili.

Nel caso in cui la media sia superiore, l'indennità sarà pari al 75% di € 1.192,98 incrementata di una cifra pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

Il trattamento sarà ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo il 12° mese.

## La MINI – ASPI sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti.

ALLA MINI-ASPI SI APPLICA LA STESSA DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI.

**Requisiti:** 13 settimane di contribuzione da attività lavorative negli ultimi 12 mesi.

**Durata:** l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti.

**Presentazione della domanda:** la domanda va presentata all'Inps con le stesse modalità e termini previsti per l'ASPI. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato la MINI – ASPI è sospesa d'ufficio per un periodo massimo di 5 giorni.





# FASA: fondo sanitario industria alimentare SOSTEGNO alla MATERNITÀ – PATERNITÀ

**Quanti utilizzano od hanno utilizzato il congedo parentale, nei primi 3 anni del bambino, e viene loro applicato il CCNL Industria Alimentare... possono usufruire dei contributi erogati dal FASA. Leggete con attenzione.**

Con l'ultimo rinnovo contrattuale dell'**Industria Alimentare** è stato possibile istituire, all'interno del Fondo FASA, una sezione separata per la gestione delle indennità contrattuali integrative a quelle di legge a **sostegno della maternità e paternità per il periodo di congedo facoltativo.**

Sono iscritti al Fondo tutte le lavoratrici ed i lavoratori in forza occupati con contratto a tempo indeterminato (inclusi part-time ed apprendisti, esclusi i dirigenti) dipendenti da aziende alimentari, per i quali le aziende abbiano versato, dal mese di gennaio 2013, o a far data dal mese di assunzione, la regolare contribuzione assistenziale pari a € 2,00 mensili.

**Il diritto della lavoratrice o del lavoratore alle prestazioni integrative per maternità/paternità del Fasa, spetta:**

- ✓ nel solo caso di richieste di congedo avanzate **a partire dal 1° gennaio 2013** e solo per i **mesi interi indennizzati dall'Inps;**
- ✓ nel rispetto della regolarità di contribuzione da parte dell'azienda a partire da gennaio 2013, o dal 1° mese d'assunzione nel caso di assunzioni successive;
- ✓ **una volta l'anno con un minimo di congedo continuativo di 1 mese e un massimo di 6, nei primi 3 anni del bambino.**



Il pagamento del contributo avverrà nel mese di settembre per le richieste avanzate nel primo semestre e nel mese di marzo dell'anno successivo per il secondo semestre.

La gestione, di tipo mutualistico (e non assicurativo) dell'intervento assistenziale, consente al Fondo FASA di individuare inizialmente **un importo indicativo del contributo di € 400,00 al mese**, che in sede di consuntivo potrà oscillare in più o meno in base al rapporto tra la contribuzione versata dalle Aziende al Fondo e le prestazioni effettivamente richieste dai Lavoratori. Nell'anno 2013 sono stati erogati € 700,00 al mese.

► *All'importo erogato verranno applicate le ritenute fiscali di legge.*

## MATERNITA' nel settore AGRICOLA

**Anche le Lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato hanno diritto a percepire l'indennità di maternità.**

Per accedere al diritto è indispensabile che l'anno dell'evento o quello precedente, la lavoratrice abbia raggiunto un minimo di 51 giornate di assicurazione nel settore.

*Poche lavoratrici conoscono la norma sulle proprie tutele nel caso di maternità e, di conseguenza, i loro più elementari diritti in tale materia!!*

**Invitiamo** le lavoratrici che fossero interessate dal bellissimo evento della maternità a chiedere informazioni presso la FAI CISL, perchè ci sono diverse casistiche: *dalla maternità anticipata, all'estensione obbligatoria e la possibilità di indennizzo nel caso di astensione facoltativa e/o di allattamento.*



## MATERNITA' lavoratrici autonome nel settore PESCA



Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013, l'Inps ha diramato l'estensione, **anche nella piccola pesca** (legge 250/1958), al diritto dell'indennità di maternità e congedo parentale. Il diritto *riguarda* le pescatrici:

- ✓ **autonome** addette alla pesca marittima costiera, iscritte nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente *che esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente*, con natanti non superiori alle 10 ton. di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti;
- ✓ **delle acque interne**, iscritte nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di piscicoltura, etc.

**Le lavoratrici devono presentare domanda, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile**, alla sede Inps competente territorialmente. La liquidazione avverrà, previo versamento dell'intera contribuzione, a seguito di verifica dei seguenti requisiti:

- ✓ accertamento dello stato di gravidanza;
- ✓ iscrizione al regime assicurato di cui alla legge 250/1958.

## PENSIONI di INVALIDITA': gradi di invalidità e benefici

GRADI DI INVALIDITA'	BENEFICI
⇒ Invalidi dal 33,3% al 45%	- Fornitura gratuita protesi e ausilii
⇒ Invalidi dal 46% al 66%	- Fornitura gratuita protesi e ausilii Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato
⇒ Invalidi dal 67% al 74%	- Fornitura gratuita protesi e ausilii - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato - Tessera di trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale - Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche - " tasse scolastiche e università in condizioni economiche disagiate
⇒ Invalidi dal 74% al 99%	- Assegno invalidità civile € 255,13* da 18 a 65 anni con limite di reddito proprio annuo lordo di € 4.382,43*
⇒ Invalidi dal 75% al 99%	- Fornitura gratuita protesi e ausilii - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato - Tessera di trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale - Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche - Esenzione tasse scolastiche e universitarie in condizioni economiche disagiate - Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie - Agevolazione I.V.A. e bollo auto per adattamenti o con patente speciale - Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)
⇒ Invalidi totali 100%	- Pensione di invalidità civile € 255,13* da 18 a 65 anni con limite di reddito proprio annuo lordo di € 14.886,28* - Fornitura gratuita protesi e ausilii - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato - Tessera di trasporto-agevolato-su autobus@corriere-di linea regionale - Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche - Esenzione tasse scolastiche e universitarie in condizioni economiche disagiate - Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie - Agevolazione I.V.A. e bollo auto per adattamenti o con patente speciale - Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)

(\*) limiti previsionali

### ► INVALIDI TOTALI NON AUTOSUFFICIENTI

Gli invalidi totali con invalidità del 100% che siano anche non autosufficienti perché non deambulanti o impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore, hanno diritto a benefici maggiori, il più importante dei quali è l'**indennità di accompagnamento (I.A.) alle seguenti condizioni:**

- non deambulante ovvero l'invalido che non possiede la capacità di svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione o la possiede in modo gravemente alterata;
- non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero l'invalido che è impossibilitato a svolgere le azioni elementari che un soggetto normale può svolgere e abbia bisogno di assistenza continua.

### ► Invalidi con indennità di accompagnamento (I.A.)

<b>BENEFICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indennità di accompagnamento € 472,43* (per 12 mensilità) senza limite di reddito</li> <li>- Fornitura gratuita protesi e ausilii</li> <li>- Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato</li> <li>- tessera di trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale</li> <li>- Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche</li> <li>- Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie</li> <li>- Agevolazione I.V.A. e bollo auto per adattamenti o con patente speciale</li> <li>- Scivolo pensione; 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)</li> <li>- Carta blu per viaggiare iri treno con un biglietto valido -per due persone.</li> </ul>
-----------------	--

(\*) limiti previsionali

## TABELLE RETRIBUTIVE

Pensando di fare cosa gradita riportiamo, in questa pagina, le tabelle dei prossimi aumenti contrattuali che riguardano i Lavoratori inquadrati con il CCNL Industria Alimentare - Cooperative di Trasformazione e Piccola Media Industria Alimentare CONFAPI. Aumenti che partono rispettivamente dal:

dal 1<sup>a</sup> maggio 2014

e

dal 1<sup>a</sup> luglio 2014

### CCNL Industria Alimentare e Cooperative Trasformazione



*in vigore dal 1° MAGGIO 2014*



Livelli	paga base in essere	aumento dal 1/5/2014	nuovo minimo dal 1/5/2014	ex conting.za	EDR	TOTALE MENSILE LORDO	Premio obiettivi 01/01/2012	*Scatti anzianità
1 <sup>As</sup> .	2.082,53	<b>67,15</b>	2.149,68	545,72	10,33	<b>2.705,73</b>	40,29	51,42
1 <sup>^</sup>	1.810,88	<b>58,39</b>	1.869,27	538,70	10,33	<b>2.418,30</b>	35,04	44,71
2 <sup>^</sup>	1.494,00	<b>48,17</b>	1.542,17	530,51	10,33	<b>2.083,01</b>	28,91	36,89
3 <sup>A</sup>	1.312,91	<b>42,33</b>	1.355,24	525,83	10,33	<b>1.891,40</b>	25,40	32,42
3 <sup>^</sup>	1.177,10	<b>37,96</b>	1.215,06	522,32	10,33	<b>1.747,71</b>	22,77	29,06
4 <sup>^</sup>	1.086,54	<b>35,04</b>	1.121,58	519,98	10,33	<b>1.651,89</b>	21,02	26,83
5 <sup>^</sup>	996,00	<b>32,12</b>	1.028,12	517,65	10,33	<b>1.556,10</b>	19,27	24,59
6 <sup>^</sup>	905,47	<b>29,20</b>	934,67	515,31	10,33	<b>1.460,31</b>	17,52	22,35

◆◆◆◆◆◆◆◆

### CCNL Confapi - Piccola e Media Industria Alimentare



*in vigore dal 1<sup>^</sup> LUGLIO 2014*



*esclusa la Panificazione*

Livelli	retribuzione precedente	aumento dal 1.7.2014	minimo dal 1.7.2014	ex contin.za	EDR	TOTALE MENSILE LORDO	§ Premio obiettivi	*Scatti anzianità
Quadro	2.115,38	<b>67,15</b>	2.182,54	546,43	10,33	<b>2.739,30</b>	36,93	54,62
1 <sup>^</sup>	2.015,38	<b>67,15</b>	2.082,54	544,42	10,33	<b>2.637,29</b>	36,93	51,42
2 <sup>^</sup>	1.752,49	<b>58,39</b>	1.810,89	537,57	10,33	<b>2.358,79</b>	32,11	44,71
3 <sup>^</sup>	1.445,84	<b>48,18</b>	1.494,01	529,58	10,33	<b>2.033,92</b>	26,49	36,89
4 <sup>^</sup>	1.270,59	<b>42,34</b>	1.312,92	525,01	10,33	<b>1.848,26</b>	23,28	32,42
5 <sup>^</sup>	1.139,14	<b>37,96</b>	1.177,09	521,59	10,33	<b>1.709,01</b>	20,88	29,06
6 <sup>^</sup>	1.051,50	<b>35,04</b>	1.086,53	519,31	10,33	<b>1.616,17</b>	19,27	26,83
7 <sup>^</sup>	963,88	<b>32,12</b>	995,99	517,03	10,33	<b>1.523,35</b>	17,66	24,59
8 <sup>^</sup>	876,27	<b>29,20</b>	905,46	514,74	10,33	<b>1.430,53</b>	16,06	22,36

► \*Scatti biennali per un massimo di 5.-

► Retribuzioni erogate per 14<sup>a</sup> mensilità – La paga oraria si ottiene dividendo il mensile lordo / 173



## DEDICATE alle DONNE



Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,  
I capelli diventano bianchi;  
I giorni si trasformano in anni...  
Però ciò che è importante non cambia;  
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.  
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela di ragno.  
Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza  
Dietro ogni successo c'è un'altra delusione.  
Fino a quando sei viva, sentiti viva.  
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.  
Non vivere di foto ingiallite...  
Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.  
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te.  
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.  
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.  
Quando non potrai camminare veloce, cammina.  
Quando non potrai camminare, usa il bastone!  
Però non trattenerti mai!!!

(Madre Teresa di Calcuta)

### ***Almeno una volta all'anno...***

*Ringraziamo tutte le Donne che sono impegnate nel sociale e tutte le Donne che all'interno della FAI CISL contribuiscono con la propria sensibilità e lena a dare e creare tutele nel mondo del lavoro.*

*Un pensiero particolare a tutte le mamme, che sono anche figlie, che con grande sacrificio si dedicano prima alla famiglia, poi al lavoro e per ultimo pensano a loro, affinché senza sensi di colpa imparino a prendersi cura anche di loro stesse.*